

### VERSAMENTO IMPOSTE MODELLO REDDITI 2026

Per le persone fisiche e le società di persone (e i soci di queste ultime) i termini di versamento del saldo e della prima rata di acconto derivanti dal modello Redditi 2026 per il 2025 sono i seguenti:

- 30 giugno 2026, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- 30 luglio 2026, con la maggiorazione dello 0,4%.

Per i soggetti Ires che approvano il bilancio entro gli ordinari termini (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e quindi entro il 30 aprile 2026), le imposte dovute a saldo e primo acconto devono essere versate entro la fine del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio, e quindi:

- entro il 30 giugno 2026, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- entro il 30 luglio 2026, con la maggiorazione dello 0,4%.

Per i soggetti Ires che approvano il bilancio oltre il predetto termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio i suddetti versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Pertanto, per una società di capitali che approva il bilancio nel corso del mese di giugno 2026, il versamento delle imposte a saldo e primo acconto deve avvenire entro il 31 luglio 2026.

#### La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali

La compensazione dei crediti di imposta mediante l'utilizzo del modello F24 può avvenire secondo due distinte modalità:

- compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Irap con debito Ires);
- compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irap, Ires, Irap o Iva).

In relazione alle compensazioni orizzontali, si ricorda che:

- i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi e del modello Irap possono essere utilizzati in compensazione orizzontale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026 solo per importi al più pari a 5.000 euro. L'eventuale eccedenza può essere utilizzata nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione recante l'apposizione del visto di conformità;

- vi è obbligo di utilizzo del canale Entratel o Fisconline (non possono essere utilizzati i servizi di *home/remote banking* forniti dagli istituti di credito) per la trasmissione telematica di un F24 contenente la compensazione di un credito tributario (ad esempio Irpef, Ires, Irap, addizionali, ritenute o imposte sostitutive).



Un importante vincolo alla compensazione dei crediti è legato a eventuali pendenze tributarie non regolarizzate. Ai sensi dell'articolo 31, D.L. n. 78/2010:

- se i ruoli scaduti per imposte erariali superano 1.500 euro ma non eccedono 50.000 euro, è inibita la compensazione orizzontale dei crediti erariali; questa torna possibile solo dopo il pagamento dei ruoli scaduti o la loro compensazione tramite modello F24 con il codice tributo "RUOL" (risoluzione n. 18/E/2011);
- se i ruoli scaduti affidati all'agente della riscossione superano 50.000 euro, è previsto il divieto assoluto di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

### **La proroga per i contribuenti ISA e per i contribuenti forfettari**

L'articolo 6, D.L. 89/2026 ha prorogato dal 30 giugno 2026 al 20 luglio 2026 il termine di versamento delle imposte risultanti dai modelli Redditi, Irap e Iva riferite al periodo di imposta 2025 per tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiori al limite stabilito per ciascun indice.

È prevista anche la possibilità di versare quanto dovuto entro il 20 agosto 2026, con la maggiorazione dello 0,80%.

Si specifica che, in linea con le proroghe disposte anche nel corso di annualità precedenti, la disposizione del D.L. 89/2026 interessa anche:

- contribuenti forfettari e minimi;
- soci di società di persone, società a responsabilità limitata trasparenti e associazioni professionali soggette agli ISA;
- soci di società a responsabilità limitata "non trasparenti" esclusivamente per quanto riguarda il versamento dei contributi previdenziali derivanti dal modello Redditi (non per le altre imposte derivanti dallo stesso modello dichiarativo).

### VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

#### VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

XX/XX/XXXX

L'anno XXXX, il giorno XX/XX/XXXX alle ore xx.xx, si è riunita presso la sede sociale l'assemblea ordinaria della società ....., per discutere e deliberare in merito al seguente

#### **ordine del giorno**

- 1) Distribuzione di riserve di utili ai Soci;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il signor ..... il quale avendo constatato:

- che l'intero capitale sociale è qui rappresentato, essendo presenti i Signori Soci, in persona o tramite procura;
- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano informati circa gli argomenti posti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione;

dichiara la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il signor....., il quale accetta.

Il Presidente illustra brevemente la situazione finanziaria della Società che permetterebbe di effettuare un riparto degli utili conseguiti nell'esercizio XXXX fino al limite di euro .....000 (...../00) con ripartizione di tali somme secondo le quote di capitale detenute da ciascuno socio, con conseguente riduzione del conto riserva

*oppure*

*Il Presidente illustra brevemente la situazione finanziaria della Società che permetterebbe di effettuare un riparto degli utili conseguiti nell'esercizio XXXX per euro .....000 (...../00) con ripartizione di tali somme secondo le quote di capitale detenute da ciascuno socio, con conseguente riduzione del conto riserva*

L'assemblea, dopo breve consultazione, all'unanimità dei presenti

#### **delibera**

aderendo alla proposta del Presidente, di distribuire la somma di euro .....000 (...../00) con ripartizione di tali somme secondo le quote di capitale detenute da ciascuno socio, con conseguente riduzione del conto riserva.

Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre la data del XX/XX/XXXX, compatibilmente con le

esigenze e le disponibilità finanziarie della società, a giudizio degli amministratori. Il pagamento potrà essere effettuato anche in più tranches non proporzionali tra i soci.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore xx.xx previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

## Le procedure amministrative e contabili in azienda

---

### TRACCIABILITÀ DELLE SPESE PER LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI

La **L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025)** ha introdotto numerose novità in materia di lavoro e previdenza, con specifiche misure rivolte sia alle imprese sia ai lavoratori; in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, vigono specifiche limitazioni alla deducibilità di alcune spese relative ai rimborsi a dipendenti e lavoratori autonomi, con l'introduzione di un generalizzato *obbligo di pagamento tracciato*. Il quadro è stato successivamente modificato dal **D.L. 17 giugno 2025, n. 84 (Decreto Fiscale)**, entrato in vigore il 18 giugno 2025 e convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2025, n. 108, che ha *circoscritto l'obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute nel territorio dello Stato*. A chiusura del percorso interpretativo è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la **circolare 22 dicembre 2025, n. 15/E**, che ha fornito un quadro organico di chiarimenti operativi.



Dal 1° gennaio 2025 le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea **sostenute nel territorio dello Stato** hanno l'obbligo di pagamento tracciato se relative a trasferte di dipendenti e lavoratori autonomi. Diversamente, scatta l'indeducibilità del costo in capo all'azienda datrice di lavoro (anche ai fini Irap) e la tassazione per il lavoratore, poiché il rimborso delle spese viene considerato "*retribuzione*". Per le **trasferte all'estero**, per effetto del D.L. 84/2025, **non opera l'obbligo di tracciabilità**: le relative spese possono essere pagate anche in contanti. I medesimi limiti operano anche con riferimento alle **spese di rappresentanza**, per le quali tuttavia – come chiarito dalla circolare 15/E/2025 – la tracciabilità resta obbligatoria **anche se sostenute all'estero**.

#### Lavoratori subordinati

Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto su autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC), **sostenute nel territorio dello Stato** e rimborsate dal datore di lavoro, potranno essere escluse dal reddito imponibile solo se i pagamenti verranno effettuati tramite strumenti tracciabili quali:

- bonifico bancario o postale;
- carte di credito;
- bancomat;
- prepagate;
- assegni bancari o circolari;

- app di pagamento collegate a conti correnti o IMEL, sistemi PagoPA e MAV;
- telepass o similari.



Sono escluse dall'obbligo di tracciabilità le spese di trasporto documentate da **servizi pubblici di linea** (treni, autobus, tram, metropolitane, navi, aerei): il biglietto, anche acquistato in contanti, è sufficiente per l'esclusione del rimborso dal reddito imponibile (circolare AdE 15/E/2025).

Per far fronte al nuovo obbligo il lavoratore potrà utilizzare la propria carta di credito e, in tal caso, alla distinta del rimborso dovranno essere allegati i documenti fiscali che attestino la spesa, come le fatture, oltre alla ricevuta di pagamento. La circolare 15/E/2025 ha chiarito che la prova del pagamento tracciato può essere fornita anche tramite ricevuta della carta di debito/credito, copia dei pagamenti con PagoPA, estratto conto (con eventuale oscuramento dei dati non pertinenti) o copia della transazione elettronica.

Se il pagamento dovesse avvenire per il mezzo di carte aziendali che il datore di lavoro ha consegnato al lavoratore non ci saranno problemi di sorta, in quanto la stessa carta sarà collegata al conto corrente della società e i documenti di spesa saranno intestati direttamente a quest'ultima.

Con la circolare 15/E/2025 l'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che:

- per le **trasferte effettuate nell'ambito del territorio comunale**, i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto (diverse da taxi/NCC) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente a condizione che le spese siano *comprovate e documentate*, anche con modalità diverse dal documento proveniente dal vettore (es. documentazione interna aziendale che attesti l'effettività della missione); la disposizione si applica a tutti i rimborsi erogati dal 1° gennaio 2025;
- l'**imposta di soggiorno** è considerata strettamente connessa alle spese di alloggio e rientra nell'obbligo di tracciabilità;
- i **pedaggi autostradali e i parcheggi** non concorrono alla formazione del reddito se documentati e connessi alla trasferta, sia all'interno sia all'esterno del comune della sede di lavoro;
- le **altre spese non documentabili** sostenute fuori dal territorio comunale restano escluse dall'obbligo di tracciabilità entro il limite giornaliero di € 15,49 (elevato a € 25,82 per le trasferte all'estero).

Attenzione		
Obbligo di tracciabilità	Trasferte in ambito comunale (taxi/NCC, vitto, alloggio)	Sì
Obbligo di tracciabilità	Trasferte fuori comune in Italia	Sì
Obbligo di tracciabilità	Trasferte all'estero (dipendenti e lavoratori autonomi)	No
Obbligo di tracciabilità	Spese di rappresentanza (anche estere)	Sì
Obbligo di tracciabilità	Trasporto pubblico di linea (treno, bus, aereo, nave)	No

## Lavoratori autonomi

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto nell'articolo 54, TUIR, il nuovo comma 6-ter, secondo cui:

*"le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".*

Ne deriva che le spese sostenute dal professionista sono deducibili unicamente se effettuate con metodi di pagamento tracciabili. Si tratta del medesimo trattamento riservato ai dipendenti e, in mancanza di tracciabilità, gli importi verranno tassati con impossibilità di dedurre i costi sostenuti. Il **D.L. 84/2025** ha tuttavia ristretto il perimetro applicativo dell'obbligo: la tracciabilità, ai fini della deducibilità delle spese e della non imponibilità dei rimborsi analitici corrisposti ai lavoratori autonomi, **si applica esclusivamente alle spese sostenute nel territorio dello Stato**. Le spese sostenute all'estero possono dunque essere pagate anche in contanti.



Per i lavoratori autonomi e le imprese, la limitazione della tracciabilità alle sole spese in Italia (articolo 54, comma 6-ter, e articolo 95, comma 3-bis, TUIR) si applica alle spese **sostenute a partire dal 18 giugno 2025**, data di entrata in vigore del D.L. 84/2025. Per i rimborsi ai dipendenti (articolo 51, comma 5, TUIR) la limitazione opera invece **con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2025**.

## Conclusioni

Sul tema sono intervenute sia l'Associazione italiana dottori commercialisti, sia – in via ufficiale – l'Agenzia delle Entrate con la **circolare 22 dicembre 2025, n. 15/E**, che ha fornito un quadro organico di chiarimenti operativi. In particolare, i principali punti possono essere così riassunti:

- sono escluse dall'ambito di applicazione delle nuove disposizioni le spese relative alla sosta o parcheggio, a cui continua ad applicarsi il trattamento previsto nella risposta a istanza di consulenza giuridica n. 5/E/2019; la circolare 15/E/2025 ha confermato che pedaggi autostradali e parcheggi non concorrono alla formazione del reddito se documentati e connessi alla trasferta;
- l'estensione dell'onere di tracciabilità anche ai costi addebitati dai professionisti comporta che dal periodo d'imposta 2025 le spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente, da un lato non concorrono più alla formazione dei compensi professionali e dall'altro non sono più deducibili a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato;

- ai fini dell'assolvimento dell'adempimento da parte dei collaboratori esterni, il cui venir meno non comporta per questi ultimi alcun effetto negativo, è consigliabile prevedere, nei futuri rapporti contrattuali con i collaboratori esterni, un impegno a dare evidenza dei mezzi di pagamento utilizzati per le spese confluite nelle richieste di rimborso analitico;

- il **D.L. 84/2025** ha limitato l'obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute in Italia, mentre per le *trasferte estere* – sia in capo al dipendente sia in capo all'impresa o al lavoratore autonomo – la tracciabilità non è più richiesta;

- fa eccezione il regime delle **spese di rappresentanza**, per le quali la tracciabilità resta obbligatoria, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa, **anche se sostenute all'estero**;

- la **prova del pagamento tracciato** può essere fornita anche mediante ricevuta della carta di debito/credito, copia dei pagamenti con PagoPA, estratto conto (con oscuramento dei dati non pertinenti) o copia della transazione elettronica.

Per riassumere si propone una tabella di sintesi:

Spese con obbligo di tracciabilità (Italia)	Spese senza obbligo di tracciabilità	Indennità forfettaria: nessun rimborso spese di vitto e alloggio
Albergo e ristorante (Italia)	Biglietto di trasporto pubblico di linea (treno, bus, aereo, nave) – anche se pagato in contanti	Esenti: - fino a 46,48 euro al giorno territorio nazionale; - fino a 77,47 euro al giorno per l'estero.
Taxi (Italia)	Posteggio autoveicolo	
Noleggio con conducente (NCC) - Italia	Noleggio senza conducente	
Servizi di mobilità su piattaforme digitali (es. Uber) - Italia	Pedaggi autostradali (se documentati)	
Imposta di soggiorno (Italia)	Spese sostenute all'estero (dipendenti e autonomi)	
Spese di rappresentanza (anche estere)	Altre spese non documentabili entro 15,49 €/giorno (25,82 € estero)	

Rimborso forfettario vitto e alloggio	Rimborso forfettario vitto o alloggio	Rimborso a piè di lista di vitto, alloggio, viaggio e trasporto	Altre spese, anche non documentabili
Esente: - fino a 30,99 euro al giorno territorio nazionale (riduzione di 1/3) - fino a 51,65 euro al	Esente: - fino a 15,49 euro al giorno territorio nazionale (riduzione di 2/3) - fino a 25,82 euro al	Totalmente esente e totalmente deducibile per il datore di lavoro. Dal 1° gennaio 2025: per le spese sostenute in Italia, solo se	Esenti: - fino a 15,49 euro al giorno territorio nazionale; - fino a 25,82 euro per trasferte all'estero.

giorno per l'estero (riduzione di 1/3)	giorno per l'estero (riduzione di 2/3)	pagamento tracciabile (DL 84/2025). Per le spese estere: nessun obbligo di tracciabilità.	
---	---	---	--

Si propone, infine, una tabella riepilogativa delle **decorrenze** introdotte dal D.L. 84/2025, come chiarite dalla circolare 15/E/2025:

<b>Fattispecie</b>	<b>Decorrenza della limitazione (tracciabilità solo per spese in Italia)</b>	<b>Riferimento normativo</b>
Non imponibilità rimborsi a dipendenti (art. 51, c. 5, TUIR)	Dal 1° gennaio 2025 (effetto retroattivo)	DL 84/2025 – circ. 15/E/2025
Deducibilità per l'impresa (art. 95, c. 3-bis, TUIR)	Dal 18 giugno 2025	DL 84/2025 – circ. 15/E/2025
Rimborsi analitici a lavoratori autonomi (art. 54, c. 6-ter, TUIR)	Dal 18 giugno 2025	DL 84/2025 – circ. 15/E/2025
Spese di rappresentanza	Tracciabilità obbligatoria anche se sostenute all'estero (eccezione)	Circ. 15/E/2025
Trasferte in ambito comunale (spese diverse da taxi/NCC)	Non più richiesto il documento del vettore: bastano spese comprovate e documentate	D.Lgs. 192/2024 – circ. 15/E/2025
Trasporto pubblico di linea (treni, bus, aerei, ecc.)	Nessun obbligo di tracciabilità	Circ. 15/E/2025

## Le procedure amministrative e contabili in azienda

### IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI VERSAMENTI ERARIALI

Il nuovo testo normativo dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 che regola l'istituto del ravvedimento operoso (in vigore per le violazioni commesse dalla data del 1° settembre 2024) sancisce che la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento sia ridotta al 25%, misura ridotta rispetto alla sanzione in vigore per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024.

Dal 1° settembre 2024, inoltre, non è più prevista la differenza di riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso tra ciò che viene regolarizzato prima di due anni dalla violazione e ciò che viene regolarizzato dopo due anni dalla violazione (è prevista una riduzione da 1/7 della sanzione del 25%). Nella tabella seguente sono esposte le principali casistiche:

Sanzione	Ritardo	Sanzione da ravvedimento
12,5%	Dal primo al quattordicesimo giorno successivo alla scadenza originaria	Dallo 0,0833% al 1,166% per ogni giorno di ritardo (0,0833% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria)
12,5%	Dal quindicesimo al trentesimo giorno successivo alla scadenza originaria	1,25%
12,5%	Dal trentunesimo al novantesimo giorno successivo alla scadenza originaria	1,39%
25%	Dal novantunesimo giorno al termine di un anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	3,125%
25%	Dopo il termine di un anno dalla violazione o dopo il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	3,57%

Oltre al conteggio della sanzione vanno conteggiati, per dare validità al versamento ravveduto, gli interessi maturati dalla data della scadenza originaria alla data dell'effettivo versamento (al tasso di interesse legale approvato ogni anno, pari ad esempio al 2% annuo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e pari al 1,6% annuo dal 1° gennaio 2026).

#### Quali sono i versamenti erariali che possono essere ravveduti

I debiti erariali che possono essere oggetto di ravvedimento sono:

- saldi e acconti non versati o versati in ritardo relativi alle imposte sui redditi (Irpef/Ires);
- saldi e acconti non versati o versati in ritardo relativi all'Iva;
- saldi e acconti non versati o versati in ritardo relativi all'Irap;

- imposte sostitutive (compresa la cedolare secca);
- imposte indirette e ad altri tributi quali ad esempio le Accise.

Nulla è mutato riguardo la condizione oggettiva per fruire del ravvedimento operoso per i tributi erariali: è necessario che non vi siano, alla data di effettuazione del versamento regolarizzato con l'aggiunta di sanzione e interessi, avvenute notifiche di atti di liquidazione o di accertamento comprese le notifiche di comunicazioni di irregolarità relative ai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni.



Il contribuente che si trova, ad esempio, con una verifica fiscale in corso ma in un momento antecedente alla notifica del Processo verbale di constatazione, può ancora accedere all'istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare la propria violazione.

### Due casistiche di applicazione del ravvedimento operoso

#### ESEMPIO 1

Una impresa non versa l'Iva mensile derivante dalla liquidazione del mese di maggio, in scadenza il 16 giugno 2026. L'importo non versato è di euro 20.000. Si provvede a conteggiare il ravvedimento e ad effettuare il versamento in data 23 giugno 2026.

La sanzione è pari allo 0,0833% per ciascun giorno di ritardo, quindi pari al 0,5833%, pari a euro 116,67. Gli interessi al tasso legale sono pari a  $20.000 * 7/365 * 1,6\%$ , pari a euro 6,14.

Il modello F24 di euro 20.122,81 andrà così compilato, nella sezione Erario:

- codice tributo 6005 euro 20.000;
- codice tributo 8904 euro 116,67;
- codice tributo 1991 euro 6,14.

Nel caso esemplificato non vi è alcun dato da segnalare inerente il ravvedimento effettuato all'interno della LIPE del secondo trimestre, in quanto la comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche è un adempimento indipendente dall'avvenuto versamento o meno dell'imposta.



Il mancato versamento dell'imposta sul valore aggiunto derivante dalle liquidazioni periodiche viene intercettato dall'Agenzia delle entrate generalmente 10 mesi dopo il mese di competenza nel quale l'Iva non è stata versata: da quel momento in poi, con la ricezione della PEC ai sensi dell'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972, non è più possibile fruire dell'istituto del ravvedimento operoso.

#### ESEMPIO 2

Un'impresa non versa il secondo acconto Irap in scadenza il 1° dicembre 2025. L'importo non versato è di euro 15.000 conteggiato con il metodo storico. Si provvede a conteggiare il

ravvedimento solo a dichiarazione Irap predisposta in bozza e non ancora spedita dalla quale emerge un debito riferito al periodo di imposta 2025, al netto del primo acconto regolarmente versato, di euro 11.000. Si provvede a conteggiare il ravvedimento del secondo acconto Irap riconteggiato con il metodo previsionale pari a euro 11.000 in data 23 giugno 2026, di modo da inserire l'imposta ravveduta nei versamenti a titolo di acconto effettuati della dichiarazione Irap, prima della trasmissione telematica del modello.

La sanzione è pari al 3,125%, pari a euro 343,75. Gli interessi al tasso legale sono pari a  $11.000 * 30/365 * 2\%$  per il 2025 e pari a  $11.000 * 174/365 * 1,6\%$  per il 2026, pari complessivamente a euro 101,98.

Il modello F24 di euro 11.445,73 andrà così compilato, nella sezione Erario:

- codice tributo 3812 euro 11.000
- codice tributo 8907 euro 343,75
- codice tributo 1993 euro 101,98

### **L'applicazione del cumulo giuridico laddove più conveniente del cumulo materiale**

Limitatamente alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 viene introdotta la possibilità per il contribuente di applicare la sanzione unica prevista dall'articolo 12, D.Lgs. n.472/1997. Sarà consentito applicare il ravvedimento operoso non più su ogni singola violazione bensì applicando il cumulo giuridico in relazione al singolo tributo e al singolo periodo di imposta.

Con la circolare 11/2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti applicativi sul nuovo regime sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 87/2024. In particolare, ha precisato che:

- il ravvedimento operoso per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 continua a seguire le regole previgenti (sanzione base 30%), anche se il versamento avviene dopo tale data;
- il cumulo giuridico nel ravvedimento si applica per singolo tributo e singolo periodo d'imposta; non è possibile il cumulo tra tributi diversi o periodi d'imposta diversi;
- il contribuente può scegliere liberamente se applicare il cumulo giuridico o il cumulo materiale, optando per la soluzione più favorevole caso per caso.

## Occhio alle scadenze

### PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 giugno 2026 al 15 luglio 2026, con il commento dei termini di prossima scadenza.

**Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011. Nella tabella seguente vengono proposte le scadenze ordinarie per il versamento delle imposte, che non tengono conto della proroga concessa dal D.L. 89/2026 commentata nella specifica Informativa.**

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2025 E PRIMO ACCONTO 2026	
<b>Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA</b>	
Senza maggiorazione	30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%	30 luglio
<b>Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno</b>	
1° rata	30 giugno
2° rata con interessi	16 luglio
3° rata con interessi	20 agosto
4° rata con interessi	16 settembre
5° rata con interessi	16 ottobre
6° rata con interessi	16 novembre
7° rata con interessi	16 dicembre
<b>Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA</b>	
Senza maggiorazione	30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%	30 luglio
<b>Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno</b>	
1° rata	30 giugno
2° rata con interessi	16 luglio
3° rata con interessi	20 agosto
4° rata con interessi	16 settembre
5° rata con interessi	16 ottobre
6° rata con interessi	16 novembre
7° rata con interessi	16 dicembre
<b>Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir</b>	
senza maggiorazione	30 giugno
con maggiorazione	30 luglio

<b>Società di capitali – senza maggiorazione</b>	
Bilancio approvato entro il 30/4/2026	30 giugno
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 luglio
Bilancio non approvato	31 luglio
<b>Società di capitali – con maggiorazione</b>	
Bilancio approvato entro il 30/4/2026	30 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	31 agosto
Bilancio non approvato	31 agosto
<b>VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2026</b>	
Per tutti	30 novembre

## **martedì 16 giugno**

### **Versamenti Iva mensili**

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

### **Versamento dei contributi Inps**

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

### **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

### **Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di maggio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

### **ACCISE – Versamento imposta**

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di maggio.

#### **IMU – Versamento acconto 2026**

Versamento da parte dei soggetti obbligati dell'acconto dell'Imposta Municipale Unica dovuta per il 2026.

#### **ACCISE – Versamento imposta**

Scade il termine per il pagamento dell'accisa su gasolio e benzina immessi in consumo nel mese di maggio.

### **giovedì 25 giugno**

#### **Presentazione elenchi Intrastat mensili**

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

### **martedì 30 giugno**

#### **Dichiarazione IMU**

Scadenza per la trasmissione al comune territorialmente competente delle variazioni rilevanti ai fini del conteggio dell'imposta su fabbricati e terreni per il periodo di imposta 2025.

#### **Diritto annuale CCIAA**

Scadenza del versamento dovuto per l'anno 2026 alla Camera di Commercio territorialmente competente.

#### **Presentazione elenchi Intra 12 mensili**

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.

#### **Presentazione del modello Uniemens Individuale**

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.

### **mercoledì 15 luglio**

#### **Registrazioni contabili**

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

### **Fatturazione differita**

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

### **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

